

**Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art.1 c.797 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021)**

**RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)**

	Domande	Risposte
1	<p>Assistenti sociali dipendenti a tempo indeterminato dell'AUSL (Azienda Unità Sanitaria locale), assegnati funzionalmente all'Unione dei Comuni, a seguito di ritiro delle deleghe all'AUSL da parte dell'Unione per le funzioni sociali, e economicamente finanziati dall'Unione con trasferimento all'AUSL, dovranno essere computate?</p>	<p>Benché diffusa nella prassi consolidata, l'assegnazione funzionale non costituisce un istituto disciplinato dal vigente ordinamento in materia di personale della P.A.. Tuttavia, laddove gli oneri imputabili al contratto di lavoro del personale interessato siano soggetti a rimborso da parte dell'ente utilizzatore, ovvero destinatario dell'assegnazione funzionale, si tratta di un'opzione che è a tutti gli effetti assimilabile al comando.</p> <p>Si ritiene pertanto che nel caso in esame, ricorrendo tutte le condizioni previste ai fini dell'inserimento nel computo, gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti dall'AUSL assegnati funzionalmente all'Unione di Comuni ed effettivamente impiegati nei servizi di assistenza sociale dell'ambito territoriale di riferimento possano essere conteggiati tra gli assistenti sociali forniti dalla stessa Unione, purché i relativi oneri siano effettivamente posti a suo carico.</p>
2	<p>Il conto annuale del personale a cui fa riferimento il decreto all'art. 3 è riferito all'anno 2020? Ad oggi tale conto verrà predisposto nell'anno 2021, all'incirca nel mese di maggio/giugno (salvo proroghe). Quello disponibile attualmente è quello del 2019, che è stato predisposto a settembre 2020.</p>	<p>Ai fini della quantificazione degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale e della determinazione del contributo ad esso spettante, ai sensi dell'art.1 c. 797 della Legge di Bilancio 2021, rilevano i dati (relativi all'anno precedente e previsionali per l'annualità in corso) forniti dagli stessi Ambiti territoriali con le modalità di cui alle istruzioni trasmesse con nota n. 1447 del 12/02/2021, ed in particolare quelli caricati sui prospetti del SIOSS.</p> <p>Su questa base, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà alla prenotazione delle risorse spettanti agli Ambiti per l'annualità in corso, che saranno liquidate nel 2022.</p>

		<p>Ai sensi dell'art.3 c.2 del D.M. n.15 del 04/02/2021, i dati risultanti dal Conto annuale del personale, così come approvato e trasmesso dall'ente ai competenti organi entro le scadenze previste dalla Legge, rilevano unicamente in sede di controllo ed ai fini della necessaria verifica della coerenza delle informazioni caricate sul SIOSS entro il 28 febbraio di ogni anno (per l'anno corrente entro il 1 marzo, dato che il 28 febbraio cade di domenica).</p> <p>Le somme liquidabili agli Ambiti con riferimento al 2021 saranno stabilite con apposito Decreto entro il 30 giugno del 2022, previa verifica della rispondenza dei dati previsionali caricati sul SIOSS entro il 28 febbraio dell'anno precedente con quelli risultanti a consuntivo dal conto annuale del personale 2021, di norma disponibile a quella data.</p> <p>Si ribadisce pertanto che i dati utilizzati per il calcolo degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale di riferimento dovranno riferirsi, per la parte previsionale all'anno in corso e per i dati a consuntivo, all'anno immediatamente antecedente, ovvero, in sede di prima applicazione al 2020 (anche se le prime erogazioni del contributo si riferiscono all'anno 2021 e dunque per il primo anno i dati relativi all'annualità precedente – 2020 – sono finalizzati unicamente a fornire un quadro conoscitivo della situazione di partenza e non rilevano ai fini della determinazione del contributo).</p>
<p><b>3</b></p>	<p>Nel nostro territorio il servizio sociale è gestito in modo associato in Unione ed è accorpato al servizio scolastico, Servizio Sociale ed Educativo Associato. La struttura organizzativa vede l'articolazione in poli territoriali, la cui responsabilità è affidata in due casi a due responsabili, i quali per parte del loro tempo sono dedicate alla funzione sociale (circa 18 ore a settimana) e per altra parte del tempo svolgono competenze di responsabili e non solo per il settore scuola. Dobbiamo considerare solo il tempo che dedicano al sociale, e cioè per 18 ore settimanali?</p>	<p>Si, andrà considerato solo il tempo dedicato alle funzioni sociali, pertanto nel caso rappresentato andrà calcolata la percentuale di part time corrispondente. Come previsto nelle istruzioni trasmesse con nota n. 1447 del 12/02/2021, nel calcolo debbono infatti essere computati unicamente gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'ambito territoriale sociale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segretariato sociale</li> <li>2. Servizio Sociale Professionale</li> <li>3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti</li> <li>4. Persone con disabilità - Non autosufficienti</li> <li>5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)</li> </ol>

4	<p>Nel conteggio delle Assistenti sociali devono essere inserite anche le assistenti sociali distaccate presso altri Enti, quali ad esempio la Procura?</p>	<p>Come precisato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021, nel calcolo debbono essere computati gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'Ambito territoriale di riferimento e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segretariato sociale</li> <li>2. Servizio Sociale Professionale</li> <li>3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti</li> <li>4. Persone con disabilità - Non autosufficienti</li> <li>5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)</li> </ol> <p>Pertanto, gli assistenti sociali comandati o distaccati presso altri enti che non svolgano alcuna delle suddette funzioni di assistenza sociale per l'ambito territoriale di riferimento, non dovranno essere incluse nel conteggio dall'ente che ha disposto il Comando o il distacco, né potranno concorrere in alcun modo al calcolo.</p> <p>Preme altresì evidenziare che, laddove gli assistenti sociali comandati o distaccati fossero invece impiegati nello svolgimento delle sopra indicate attività per conto dell'ATS di riferimento, potranno e dovranno essere incluse nel conteggio a cura dell'ente utilizzatore, che, ai sensi della vigente normativa in materia è tenuto a sostenere, nella forma del rimborso, la relativa spesa.</p> <p>Si precisa infine che laddove gli assistenti sociali assunti dall'ente prestino servizio presso la Procura al fine di assicurare le necessarie funzioni di raccordo con l'ambito e per conto dell'ambito, restando in capo al medesimo i relativi oneri, potranno essere computate nel calcolo da parte dell'ente che ne sostiene l'onere.</p>
5	<p>Nel computo delle assistenti sociali in servizio nell'anno 2020 vanno considerate le dipendenti che, pur avendo il profilo di assistenti sociali, sono state assegnate stabilmente con Deliberazione di Giunta municipale ad altro settore?</p>	<p>Come precisato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021, nel calcolo debbono essere computati unicamente gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'Ambito territoriale di riferimento e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività del settore sociale e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segretariato sociale</li> <li>2. Servizio Sociale Professionale</li> </ol>

		<p>3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti  4. Persone con disabilità - Non autosufficienti  5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)</p> <p>Pertanto, i dipendenti con profilo di assistente sociale che risultino assegnati ad altro settore dell'amministrazione ed abbiano prestato servizio in quello stesso settore per l'intero anno 2020 non potranno essere inclusi nel conteggio.</p> <p>Diversamente, nel caso in cui l'assegnazione ad altro settore decorra da una data successiva al 1<sup>a</sup> gennaio o comunque non copra l'intera annualità, i suddetti dipendenti potranno essere computati nel conteggio per la quota parte di eventuale impiego nei servizi sociali dell'Ambito territoriale di riferimento.</p> <p>Si precisa inoltre che gli assistenti sociali eventualmente impiegati in altri settori per l'espletamento di funzioni che richiedono le specifiche competenze degli assistenti sociali, ad esempio per la valutazione delle condizioni delle famiglie e la presa in carico, possono essere incluse nel conteggio.</p> <p>Si evidenzia, infine, che gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato assegnati ad altri settori dell'ente potranno in ogni caso concorrere al raggiungimento delle soglie di cui all'art.1 c.597 della Legge di Bilancio 2021 qualora se ne preveda l'assegnazione ai servizi sociali dell'ambito nell'anno 2021.</p>
6	<p>Lo scrivente Ambito Territoriale vede già soddisfatta la condizione di n. 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti: si chiede se il finanziamento previsto possa essere utilizzato per rafforzare il servizio sociale con la stabilizzazione delle altre figure dell'area sociale.</p>	<p>Il contributo previsto dall'art. 1 c.797 della Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell'anno che eccedono la soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.</p> <p>Come espressamente previsto dalla norma dunque, ai fini dell'accesso a contributo potranno essere computati nel conteggio unicamente gli operatori con qualifica di assistente sociale assunti a tempo indeterminato effettivamente impiegati nei servizi di competenza dell'ambito territoriale e/o nelle relative attività di organizzazione e programmazione.</p> <p>Per quanto concerne invece le modalità di utilizzo del contributo annuale, ovvero l'allocazione in Bilancio degli importi ammessi a finanziamento, si evidenzia che esse rientrano nell'autonomia decisionale e organizzativa dell'ente beneficiario, che potrà quindi utilizzare le risorse spettanti per ogni assistente sociale, o frazione di assistente sociale assunto a tempo</p>

		<p>indeterminato che eccede le previste soglie per il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento dei servizi sociali previsti dagli atti di programmazione locale.</p> <p>Pertanto, laddove sussistano le condizioni per l'accesso al contributo, nulla osta ad utilizzare le risorse aggiuntive che in tale modo si sono rese disponibili nel bilancio per la stabilizzazione di altre figure professionali impiegate nei servizi sociali dell'ambito.</p>
7	<p>Qualora l'Ente Comunale non raggiunga i requisiti richiesti per ottenere il Contributo, in quali sanzioni incorre e a partire da quando?</p>	<p>La norma si compone di due aspetti. Il primo riguarda l'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni Ambito territoriale; il secondo riguarda l'erogazione a tale fine di un contributo. Ai fini del rispetto del livello essenziale, ciascun Comune può avvalersi di personale interno o esterno, anche assunto a tempo determinato. Il contributo è, invece, erogato con riferimento al solo personale assunto a tempo indeterminato, eccedente date soglie.</p> <p>Nel caso in cui nell'Ambito territoriale sociale di appartenenza del Comune non si siano ancora realizzate le condizioni minime per l'accesso a contributo (consistenti nel superamento della soglia di 1 assistente sociale assunto a tempo indeterminato ogni 6.500 abitanti) non si configura alcuna inadempienza, né è pertanto prevista alcuna sanzione.</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 1 c.797 e ss. della Legge di Bilancio 2021 sono semmai finalizzate a promuovere e sostenere l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli enti locali titolari delle funzioni sociali cui alla L.328/2000 in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale professionale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti su tutto il territorio nazionale. A tale finalità possono concorrere le risorse che l'articolo 1, comma 791 della legge di bilancio 2021 dedica al rafforzamento del fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo e l'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata.</p> <p>Per quanto riguarda il rispetto del livello essenziale delle prestazioni, nel ribadire che attraverso il contributo si intende agevolare il suo adempimento, si richiama quanto indicato nell'articolo 120 della Costituzione, in merito alla possibilità del Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città</p>

		metropolitane, delle Province e dei Comuni, tra l'altro, quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
8	Qualora in un Ente Comunale il numero di assistenti sociali a tempo indeterminato sia nel 2020 che nel 2021 rischia di essere inferiore alla percentuale richiesta per ottenere il Contributo, è possibile stabilizzare il personale assunto con contratti a tempo determinato nel 2021 per poter ottenere il contributo nel 2022?	Nel premettere che, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso a contributo e della determinazione della relativa entità, il calcolo è effettuato con riferimento all'intero Ambito territoriale sociale, e non al singolo Comune, confermiamo che si può senz'altro procedere alla stabilizzazione del personale con qualifica di assistente sociale assunto a tempo determinato nel 2021 in funzione del superamento del rapporto di 1 a 6.500 e del conseguente accesso al contributo nel 2022.
9	Al fine di rendicontare correttamente le ore delle Assistenti Sociali assunte dai Comuni si chiede quanto segue: 1) Le posizioni organizzative vengono considerate come Dirigenti? 2) Se un'assistente sociale, assunta con tale ruolo, ricopre anche posizione organizzativa con la responsabilità di altre aree (es. scolastica, cultura ecc.) come devono essere conteggiate le ore per il solo servizio sociale?	1) Pur svolgendo funzioni spesso analoghe e costituendo dei quadri dell'organizzazione di appartenenza, gli assistenti sociali titolari di posizione organizzativa non sono e non devono essere computati nel calcolo come dirigenti, in ragione della diversa tipologia di Contratto di lavoro e del conseguente, diverso inquadramento giuridico ed economico all'interno dell'ente. Ai fini del calcolo, i dipendenti con profilo di assistente sociale responsabili di posizione organizzativa con attribuzione di responsabilità e/o funzioni di direzione, programmazione o coordinamento inerenti una o più delle sotto indicate aree di attività devono pertanto essere valorizzate nella macrocategoria "ND" (2° colonna) della sezione "Anagrafica" del prospetto di calcolo di cui all'allegato 2 delle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021. 2) Poiché andrà considerato solo il tempo dedicato alle funzioni sociali, andrà calcolata la percentuale di part time corrispondente. Pertanto, a titolo esemplificativo, se le ore dedicate al sociale rappresentano un quarto dell'orario di lavoro, nel conteggio l'assistente sociale verrà considerato come part-time al 25%.
10	Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati	Come specificato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 1447 del 12/02/2021, gli assistenti sociali da computare ai fini del calcolo sono tutti quelli

	<p>nei servizi sociali svolti nel territorio dell’Ambito Territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione assunti a tempo indeterminato. Come riportato nelle Istruzioni, in relazione alla concreta organizzazione dei servizi sociali in ciascun Ambito territoriale, si può fare riferimento anche a quelli assunti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune)</li> <li>- Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000</li> </ul> <p>Fa differenza la modalità di assunzione degli assistenti sociali in questi enti? Devono aver fatto il concorso come da pubblica amministrazione?</p>
<p><b>11</b></p>	<p>effettivamente impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale assunti a tempo indeterminato dai Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane che ne fanno parte, o da uno dei seguenti enti, a cui partecipino o di cui si avvalgano i sopra elencati enti territoriali ai fini dell’esercizio delle funzioni sociali di propria competenza istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune)</li> <li>• Istituzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune )</li> <li>• Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000)</li> <li>• Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all’art. 31 D. Lgs. 267/2000)</li> <li>• Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000</li> <li>• Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000)</li> </ul> <p>Non possono pertanto essere computati assistenti sociali eventualmente assunti da questi enti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato. Le modalità di reclutamento del personale a cui possono ricorrere i suddetti enti sono di norma disciplinate dalla legge. Pertanto, purché conformi con le disposizioni normative vigenti in materia, le modalità adottate o previste dagli enti medesimi ai fini del reclutamento del personale (concorso, scorrimento di graduatorie esistenti, mobilità, ricorso all’istituto del comando, del distacco, ecc.) non rilevano, a condizione che il personale sia assunto direttamente da uno dei suddetti enti e pertanto figuri tra i suoi dipendenti, ovvero a tutti gli effetti inserito nell’organico dell’ente o, eventualmente, in distacco o in comando presso l’ente medesimo.</p> <p>Il comma 801 della legge di Bilancio 2021, nel richiamare le deroghe ai fini del contenimento delle spese di personale, include anche la sterilizzazione delle spese di personale etero-finanziate (art. 57, comma 3-septiesse del D.L. 104/2020). Pertanto, a decorrere dall’anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti</p>

<p>sostenuta per l'assunzione in oggetto, riducendo così di pari importo la somma complessivamente destinata alla spesa del personale dell'Ente.</p>	<p>entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1,1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.</p> <p>Ciò premesso, poiché la certezza delle risorse è attestata dal decreto di attribuzione delle stesse, sarà possibile per l'Ente scomputare la spesa sostenuta per le assunzioni, sulla base delle determinazioni dell'Ambito Territoriale in relazione al riparto del contributo (come previsto dall'art. 2 del D.M. 4 febbraio 2021 n. 15), fermo restando che il contributo stesso sarà erogato nel corso dell'anno successivo, a seguito dei controlli previsti dal Decreto 15/2021.</p>
--	--